



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. N. 4873
All.

Roma lì, 13 gennaio 2009

Pres. Franco IONTA
Capo del DAP

Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo Vicario del DAP

Dott. Massimo DE PASCALIS
Direttore Generale del Personale
DAP R O M A

Oggetto: *Decorrenza giuridica ed economica della “prima” promozione a ruolo aperto per merito comparativo del personale direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria.*

Anche a seguito di numerose segnalazioni, si ritiene dover sollecitare le SS.LL. affinché vengano emanate ulteriori disposizioni atte a disciplinare compiutamente quanto in oggetto richiamato .

Sul punto appare necessario sottolineare che le promozioni per il personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinate dal **D.Lgs. 146/2000**, specificatamente :

- **Art. 14 al comma 3** ; “Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077”.
- **Art. 24** : “La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.”.

Da un attenta lettura del D.P.R. 28 dicembre 1970 n°1077,però, si può evincere che il richiamato art. 40 fa salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 del medesimo D.P.R., ovvero : *La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.*

Ne discende, quindi, che l'art. 40 pur indicando nel 1° Gennaio e 1° Luglio la naturale decorrenza delle promozioni, per gli effetti dell' art. 15 differenzia le decorrenze per il personale che consegue per la prima volta una promozione.

./.

D'altro canto anche il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) all' art. 61 ultimo comma stabilisce quanto segue "Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

Una puntuale applicazione del disposto normativo, quindi, avrebbe dovuto determinare una diversa decorrenza della "prima" promozione anche per i funzionari direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Ci consta, invece, che al personale del 1° e 2° Corso R.D.S. le norme richiamate non sono state applicate con puntualità. Infatti le decorrenze delle "prime" promozioni, per il suddetto personale, sono state collocate al 1° Gennaio o al 1° Luglio del semestre successivo alla maturazione, quand' esse avrebbero dovuto originare dal giorno successivo al compimento del periodo di anzianità occorrente per l'accesso allo scrutinio.

E', consequenzialmente, lecito immaginare che per il futuro, a prassi invariata, anche i restanti funzionari del Corpo si vedranno attribuite decorrenze non in linea con la normativa di riferimento.

Si vorrà convenire che la semplice correzione anche di un solo mese della decorrenza giuridica ed economica della promozione potrebbe impedire o modificare la possibilità di accesso ad eventuali, futuri, riordini o sviluppi di carriera .

Per noi è sin troppo facile sottolineare come, ancora una volta, al Personale di Polizia Penitenziaria vengono riservati trattamenti diversi e sperequanti rispetto alle altre Forze dell'Ordine ed omettiamo ulteriori giudizi sull' Amministrazione nemica, già più volte espressi.

Non possiamo, però, esimerci dal chiedere a codesto Dipartimento un immediato intervento atto a sanare tale **ulteriore, immotivata, ingiustificata sperequazione.**

La modifica, da parte delle articolazioni competenti del DAP, della decorrenza giuridica ed economica già attribuita al personale interessato, **secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15 del D.P.R. 1077/1970**, sarà ritenuta da questa O.S. atto risolutore della vertenza che, altrimenti, non potrà non trovare approfondimento e attenzione presso organi terzi .

In attesa di auspicio, **dovuto**, riscontro molti cordiali saluti

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

